



ITALIA LAVORO

Num. Prot. 0009721/2012

Data Prot. 06/07/2012



0009721/2012

ITALIA LAVORO

Num. Prot. 0008578/2012

Data Prot. 20/06/2012



0008578/2012

SIPRO s.r.l.
Via Salone 137
00131 Roma

Incarico per la fornitura di un servizio di scorta a beni con automezzo di proprietà del committente.

Tra

Italia Lavoro S.p.A. (di seguito anche "la Società") con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 - Roma.

e

SIPRO Sicurezza professionale s.r.l. (di seguito anche l'Appaltatore) con sede legale in Via Salone, 137, 00131 - Roma.

PREMESSO CHE

in coerenza con quanto previsto dalle procedure aziendali attraverso una procedura trasparente e comparativa Italia lavoro S.p.A. ha individuato la SIPRO Sicurezza professionale s.r.l. quale fornitrice del servizio di vigilanza presso la Sede Legale di Italia lavoro S.p.A.. e, conseguentemente in data 31/08/2011 prot. 12714 ha stipulato un contratto per il servizio citato.

In data 06/06/2012 è stata rilevata la necessità di avere un servizio di scorta a beni che per sua natura è complementare a quello già in atto e, pertanto, deve essere affidato allo stesso fornitore ex art. 57, comma 2, lettera b del Dlgs 163/2006.

In data 07/06/2012 l'Appaltatore proponeva offerta per scorta a beni.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta di cui in premessa

Articolo 2

Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del progetto e frequenza delle prestazioni
la Società affida all'Appaltatore il compito di procedere alla realizzazione di quanto in oggetto, nei seguenti termini : impegno di n. 1 G.p.G. .

Articolo 3

Orario di svolgimento del servizio


3.1 Il servizio dovrà essere svolto con orario 8.30 / 19.30 dal lunedì al venerdì.

9.00 / 20.00

Italia Lavoro SpA

00197 Roma • Via Guidubaldo Del Monte, 60
Telefono 06.80244.1 - Fax 06.8082085
www.italialavoro.it

Azionista Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542
Certificata UNI EN ISO 9001:2000 (n. 595 - Uniter)



3.2 Qualsiasi pattuizione relativa agli orari o al tipo di servizio da svolgere dovrà essere convenuta per iscritto tra il Responsabile di contratto della Società (Sabrina Salvatore) ed il Responsabile di contratto dell'Appaltatore.

Pado Reboani

Articolo 4

Durata del contratto

4.1 Il presente incarico deve intendersi valido dalla data del 18/06/2012 fino a recesso da parte della società da comunicarsi con preavviso scritto di almeno 7 gg. (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

Articolo 5

Corrispettivo dell'appalto

5.1 Per l'attività svolta sarà riconosciuto all'Appaltatore un compenso mensile di € 4.389,00 oltre IVA (quattromilatrecentottantanove/00) L'importo massimo innanzi concordato deve intendersi comprensivo di tutto quanto spettante all'Appaltatore per le prestazioni concordate. Pertanto l'Appaltatore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

5.2 Ogni ora supplementare sarà pari a € 19,00 oltre IVA.

5.3 L'Appaltatore mensilmente dovrà inviare un report relativo al servizio reso.

5.3 Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese mediante bonifico su c/c da voi indicato e, comunque dopo aver acquisito da parte degli uffici di competenza il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) . Le parti, in deroga a quanto previsto dal D. lgs 231/2002, fissano sin d'ora l'interesse di mora nella misura del 2,5% delle somme richieste.

Articolo 6

Responsabilità ed obblighi

6.1 L'Appaltatore sarà responsabile verso Italia Lavoro S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione dell' oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti/Collaboratori.

6.2 L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

6.3 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.


6.4 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7

Controlli e penali

7.1 La Società avrà la facoltà di esercitare il controllo durante lo sviluppo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per ottenere la regolare realizzazione;

7.2 Qualora, per qualsiasi motivo, imputabile all'Appaltatore, il servizio non fosse conforme a quanto previsto dall'offerta, la Società applicherà sui corrispettivi di spettanza dell'Appaltatore una penale pari al 10% dell'importo dovuto;



- 7.3 Le penalità a carico della Appaltatore saranno prelevate dal corrispettivo dovuto dalla Società;
- 7.4 Resta inteso che in caso di inadempienze gravi e o ripetute durante lo sviluppo del servizio Italia lavoro s.p.a. avrà, comunque, la facoltà di risolvere il contratto e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento del ulteriore danno subito;
- 7.5 La Società farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, tramite raccomandata a mano o A.R., le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati; comunicherà, altresì, le eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che la Società indicherà. L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni della Committente entro 48 ore dalla ricezione della contestazione. Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 8 **Risoluzione**

- 8.1 Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c, il presente contratto:
- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, del presente contratto;
 - sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
 - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri / Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.
 - aggiudicazione da parte della Società del servizio principale al termine della procedura di gara attualmente in svolgimento.
- 8.2 La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Italia Lavoro, da effettuarsi con comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al Responsabile di contratto. In caso di risoluzione l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Società con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 9 **Obbligo di riservatezza**

L'appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto.

Articolo 10 **Autorizzazioni**

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, etc, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. L'Appaltatore darà immediata comunicazione



alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

L'appaltatore autorizza, ai sensi della vigente normativa, Italia Lavoro ad utilizzare i Suoi dati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e il pagamento dei bonifici bancari. Resta inteso che la società si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che Vi riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Articolo 12

Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13

Codice Etico

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da Italia Lavoro S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.italialavoro.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

La Società


SIPRO
SICUREZZA PROFESSIONALE S.p.A.
IL PROCURATORE SPECIALE
(Danilo Mevi)
L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

SIPRO
SICUREZZA PROFESSIONALE S.p.A.
IL PROCURATORE SPECIALE
(Danilo Mevi)
L'Appaltatore

Se d'accordo con quanto sopra vi preghiamo di ritrascrivere la presente su Vostra carta intestata e di restituircela sottoscritta per accettazione unitamente a





ALLEGATO**ex****Legge 13/08/2010 n. 136 (Articolo 3 commi 8 - 9)**

Premesso che:

a) la Legge 13/08/2010 n. 136 all'articolo 3 ha previsto l'obbligo, a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, di:

- utilizzare *conti correnti bancari o postali dedicati* e di effettuare i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (al comma 1);
- seguire particolari modalità per specifici pagamenti ivi regolati (ai commi 2 - 3);
- per ciascuna transazione riportare nel bonifico bancario il "CUP" (codice unico di progetto) (al comma 5) e/o il CIG (codice identificativo gara);
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei *conti correnti dedicati* nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi (al comma 7);
- indicare nei contratti di appalto, subappalto e subfornitura l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ai commi 8 e 9);

b) intendendo osservare ed ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto in essere sopra citato, è necessario integrare detto contratto con le condizioni qui di seguito indicate.

Le parti

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Le parti osserveranno la normativa che impone all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente di contratti pubblici di effettuare i pagamenti dovuti in relazione al contratto pubblico e relativi subappalti e subforniture sul "*conto bancario o postale dedicato*"; per l'effetto l'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN IT62S 030690324010000002407 INTESA SAN PAOLO-FILIALE 06019-ROMA3E; dichiara che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti ING. GIAMPIERO VITOCOLONNA. Ogni eventuale variazione relativa al *conto dedicato* sarà tempestivamente comunicata.
3. Le parti osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5 della Legge 13/08/2010 n. 136. I flussi finanziari dell'appaltatore, del subappaltatore (se previsto il subappalto) nonché del subcontraente ((se previsto) riconducibili a contratti pubblici, pertanto, saranno effettuati riportando nel bonifico il relativo CUP (codice unico di progetto). Sarà cura dell'appaltatore compiere gli atti previsti dalla normativa per conoscere tempestivamente il CUP ed il CIG relativi all'appalto pubblico riconducibile o connesso al presente contratto e comunicarlo immediatamente al subappaltatore/subcontraente.

La Stazione appaltante dichiara che il CUP per il contratto in oggetto è: _____ è**che il Cig è ZE20**

In Caso di subappalto o subfornitura per contratti pubblici sarà a carico dell'appaltatore comunicare il codice CUP ed il relativo CIG al subappaltatore o subcontraente.

4. Le parti osserveranno la disposizione prescrivente che l'appaltatore, nel caso di sottoscrizione di contratti di subappalto o subfornitura, inserisca in tali contratti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ogni parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla normativa e che, nei loro riguardi, fossero obbligatori per i subappaltatori e subcontraenti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3 Legge 13/08/2010 n. 136. L'appaltatore inoltre, con ogni possibile ragionevole sollecitudine, dovrà fornire alla stazione appaltante, se esistenti, copia dei contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura riconducibili a contratti pubblici.
5. Ogni parte riconosce a controparte la facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del medesimo contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136.

IL CLIENTE

IL FORNITORE
SICUREZZA PROFESSIONALE S.r.l.
IL PROCURATORE SPECIALE
(Danilo Mey)

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

CONVENZIONE E STRIPLANDI

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

La parte incaricata a controllare la condotta del contraente, in caso di inadempimento, è tenuta a comunicare al contraente, per iscritto, le ragioni dell'adempimento e a restituire il conto, con gli interessi, e a risarcire il danno, se il danno è provato.

PROF. AVV. ...
 ...
 ...

IL CLIENTE

...
 ...